

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VII - Delle sanzioni civili

Art. 189 Ipoteca legale; sequestro

Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento [c.c. 2748, 2768]:

1. delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2. delle spese del procedimento;
3. delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [c.p. 188];
4. delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [c.p. 185] , comprese le spese processuali;
6. delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818, 2820] , dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648] .

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.c. 2905; c.p.c. 670] .

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745, 2752, 2759, 2771, 2772, 2773] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.